



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LECCE

SEZIONE 5

04/06/2015

ore 09:30

riunita con l'intervento del Signor:

SENTENZA

N°

2329/05/15

LAMORGESE ALFREDO Presidente

CORDELLA ANTONIO Relatore

CALO ALESSANDRO Giudice

PRONUNCIATA IL:

4 GIU. 2015

DEPOSITATA IN

SEGRETARIA IL

29 GIU. 2015

Il Segretario



- avverso INGUNZ DI PAG n° 0343078 I.C.I. 2003
- avverso INGUNZ DI PAG n° 0343078 I.C.I. 2004
- avverso INGUNZ DI PAG n° 0343078 I.C.I. 2005
- avverso INGUNZ DI PAG n° 0343078 I.C.I. 2006
- avverso INGUNZ DI PAG n° 0343078 I.C.I. 2007
- avverso INGUNZ DI PAG n° 0343078 I.C.I. 2008
- avverso INGUNZ DI PAG n° 0343078 I.C.I. 2009
- avverso INGUNZ DI PAG n° 0343078 I.C.I. 2010
- avverso INGUNZ DI PAG n° 0343078 I.C.I. 2011

contro: SO.G.E.T. S.P.A. SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VILLANI MAURIZIO

VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:
COMUNE DI LECCE
73100 LECCE LE

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 150/15 RGR

Il Sig. [redacted], con ricorso tempestivamente presentato e depositato, ha impugnato l'ingunzione fiscale emessa da SO.GE.T. S.P.A., Società di Gestione Entrate e Tributi, concessionaria del Comune di Lecce per la riscossione dei suoi tributi, notificata il 18.12.2014, con la quale viene richiesto il pagamento della complessiva somma di € 3.386,50, per omesso versamento della imposta ICI dovuta al Comune di Lecce per gli anni dal 2003 al 2011.

Il ricorrente, dopo essersi soffermato diffusamente sul quadro normativo che disciplina l'ingunzione fiscale, sulla sua natura giuridica e sulla sua impugnabilità innanzi il Giudice tributario in presenza di crediti di natura, appunto, tributaria, ne eccepisce la nullità per i seguenti motivi:

1) carenza di potere e di legittimazione attiva della Soget ad emettere l'ingunzione fiscale;

2) nullità dell'ingunzione perché priva del visto di esecutorietà del funzionario responsabile dell'ente locale creditore;

3) difetto di notifica effettuata a mezzo posta senza relata e da soggetto non abilitato;

4) omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento;

Hanno presentato controdeduzioni sia la Soget che il Comune con le quali hanno replicato punto su punto su tutte le eccezioni di rispettiva competenza ed hanno concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha replicato con successiva memoria presentata l'1.04.2015, insistendo sulla nullità di cui al punto 2.

Su questo specifico punto ha anche depositato la sentenza n. 304 del 28.01.2015, emessa dalla CTP di Taranto, che ha annullato analogo ingunzione della Soget perché priva del visto, nonché altre sentenze dello stesso tenore della CTP di Cosenza (n. 122 dell'8.10.2003) e della CTR Piemonte, Sezione 14 (n. 19 del 15.03.2011).

L'eccezione di cui al punto 1 va disattesa perché la Soget, società affidataria del servizio di liquidazione e riscossione dei tributi locali anche per il Comune di Lecce, ha pieno titolo e potere per emettere l'ingunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639 del 14.04.1910.

Il c.d. "decreto anticrisi", al suo art. 36, comma 2, D.L. n. 248/2007, convertito in Legge n. 31/2008, che ha sostituito l'art. 52, comma 6, del D. Lgs, n. 446/1997, dispone che l'ingunzione fiscale può essere utilizzata tanto dagli stessi enti pubblici, quanto dai privati concessionari.

In tal senso è unanime la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (TAR Puglia n. 3067/2008; Consiglio di Stato, sez. V, n. 5271/2005; Consiglio di Stato, sez. V, n. 1803/2009; Stato, sez. V, n. 206372010; Cassazione Civile, Sez. II, n. 8460 del 9.04.2010).

Infatti, la Soget è una S.P.A. a totale capitale privato, iscritta all'albo (al n. 152) dei concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 e l'art. 52 del citato decreto legislativo, comma 5, lettera b), n. 1, consente di affidare a tali società il servizio di accertamento e riscossione anche dei tributi locali.

Va, invece, accolta l'eccezione di nullità di cui al punto 2 per assenza del visto di esecutorietà sull'ingunzione fiscale impugnata.

Contrariamente all'assunto del Comune e della Soget, che ritengono sufficiente la sottoscrizione sulle c.d. "liste di carico" formate dall'Ente creditore, liste che rimangono, comunque, un atto

interno tra Ente e Concessionario, il Collegio ritiene che tale visto si ancora obbligatorio.

Tale adempimento è, infatti, previsto dall'art. 52, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 446/1997, che così dispone "il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è

apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione". L'inciso "in ogni caso" sta a significare che tale visto va sempre apposto, anche per le gestioni in

concessione.

La previsione del visto, che si ha con la sottoscrizione dell'ingunzione fiscale, è a garanzia della

regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e la sua mancanza determina la inesistenza

dell'atto per difetto di un elemento essenziale dell'atto medesimo.

L'accoglimento di tale motivo di ricorso assorbe e preclude l'esame dei restanti motivi

La particolarità e complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del

giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Lecce, 4.06.2015

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE